

ALLEGATO A
delibera n. 14/23/CONS

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ DEL
SISTEMA DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA
TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE**

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *Legge istitutiva*: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- b) *Testo unico* o *Tusma*: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;
- c) *Autorità*: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d) *Direzione competente*: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
- e) *dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre*: gli apparati televisivi, anche abilitati alla connessione a Internet, e i *decoder*, anche integrati nei televisori, che consentono l’accesso ai canali della televisione digitale terrestre;
- f) *interfaccia utente*: qualsiasi sistema che consente all’utente di scegliere tra diversi

servizi audiovisivi (o tra i programmi relativi a tali servizi), installato su un apparato televisivo o su un dispositivo che si collega all'apparato televisivo;

- g) sistema di numerazione automatica: il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda alle previsioni del *Tusma*.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di installazione e le condizioni di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e a tutti i gestori delle interfacce utente che consentono l'accesso ai canali della televisione digitale terrestre.

Art. 3

Installazione del sistema di numerazione automatica

1. Il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre è installato su tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre.
2. I gestori delle interfacce utente che consentono l'accesso ai canali della televisione digitale terrestre e i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre attribuiscono le numerazioni conformemente a quanto previsto dai piani di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre stabiliti dall'Autorità.

D1. Si condivide la conferma dell'obbligo di installazione del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre su tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre?
--

D2. Si condivide la previsione che i gestori delle interfacce *software* e i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre attribuiscono le numerazioni conformemente a quanto previsto dai piani stabiliti dall'Autorità?

Art. 4

Accessibilità del sistema di numerazione automatica

1. Almeno uno dei telecomandi forniti congiuntamente a un dispositivo idoneo alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre presenta i tasti numerici che consentono di accedere ai canali della televisione digitale terrestre.
2. I tasti numerici che consentono di accedere ai canali della televisione digitale terrestre sono abilitati, e quindi utilizzabili dall'utente, da qualsiasi ambiente, servizio, funzionalità o applicazione che l'utente stia utilizzando al momento della digitazione del tasto.
3. I canali della televisione digitale terrestre sono accessibili tramite un riquadro o icona presente nella prima finestra delle *home page* dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, ossia nel primo livello di offerta all'utente.
4. Il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre è accessibile con un numero massimo di due *click* (azioni) da parte dell'utente, da qualsiasi ambiente del dispositivo, ossia a prescindere dal servizio, funzionalità o applicazione che l'utente sta utilizzando al momento.
5. L'immagine o la dicitura riportata sul riquadro o sull'icona di cui al comma 3 deve essere identica su tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e su tutte le interfacce utente che consentono l'accesso ai canali della televisione digitale terrestre.

D3. Si condivide la previsione concernente la fornitura di telecomandi (almeno uno), per dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, che presentino i tasti numerici e che tali tasti siano utilizzabili dall'utente da qualsiasi ambiente?

D4. Si condivide la previsione che i contenuti televisivi trasmessi in digitale terrestre siano accessibili direttamente dalla prima finestra delle *home page* dei dispositivi e che il sistema di numerazione automatica sia accessibile con un numero massimo di due *click*?

D5. Si condivide la previsione concernente l'utilizzo di un unico logo per l'accesso al sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre?

Art. 5

Vigilanza

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento.
2. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della *Legge istitutiva*.

Art. 6

Tavolo tecnico

1. È istituito, presso la Direzione competente, un Tavolo tecnico finalizzato alla definizione delle modalità attuative della previsione di cui all'articolo 4, comma 5.
2. Il Tavolo tecnico, aperto alla partecipazione di produttori di dispositivi, gestori e sviluppatori di interfacce utente, fornitori di servizi di media audiovisivi ed altri soggetti interessati, è presieduto e coordinato dalla Direzione competente.
3. Durante i lavori, il Tavolo tecnico definisce una proposta in merito agli argomenti trattati, su cui l'Autorità si esprime adottando apposita delibera.
4. I lavori del Tavolo tecnico sono avviati, previo avviso sul sito *web* dell'Autorità, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera e avranno una durata massima pari a 60 giorni.

D6. Si condivide la previsione concernente l'avvio di un tavolo tecnico *ad hoc* al fine di pervenire a una definizione condivisa del logo per l'accesso al sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre?

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione della presente delibera, ad eccezione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 4 che entra in vigore sei mesi dopo la conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6.

D7. Si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?